

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, considerata la necessità di armonizzare le procedure autorizzative nonché le regole di comportamento di tutti i vettori che agiscono sul territorio nazionale indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza,

impegna il Governo

ad attivare efficaci ed immediati controlli su strada e presso le dogane interne e di frontiera intesi:

ad evitare l'ingresso e la circolazione sul territorio italiano di veicoli di paesi terzi non in regola con le norme che disciplinano i trasporti internazionali in materia di autorizzazioni al trasporto internazionale, di pesi e dimensioni dei veicoli e di loro caratteristiche tecniche che ne assicurino la sicurezza della circolazione,

a controllare che alla guida dei veicoli immatricolati in Italia ed in altri Stati membri siano utilizzati conducenti in regola con le norme sul lavoro dipendente, contrastando la diffusissima pratica di utilizzare autisti (sovente extracomunitari) non in regola con le norme sul lavoro dipendente,

a contenere nelle trattative bilaterali con paesi terzi il rilascio di autorizzazioni bilaterali in maniera tale da contribuire ad una bilanciata distribuzione dei traffici fra i vettori italiani e quelli del paese parte dell'accordo;

a sollecitare la Commissione CEE e gli altri Stati membri interessati al problema, per trovare una soluzione che elimini i gravissimi ostacoli derivanti alla libera circolazione delle merci dalla continua diminuzione di ecopunti che rischia di escludere i nostri vettori dai trasporti attraverso l'Austria.

9/7135/15. Becchetti, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

la Commissione europea sollecita il Governo ad avviare la fase di recupero del bonus fiscale ottenuto dagli autotrasportatori italiani negli anni 92-93-94,

il Governo ha presentato un disegno di legge giudicato così come presentato, inaccettabile dagli autotrasportatori che vengono chiamati a dover restituire il bonus fiscale;

le associazioni degli autotrasportatori ne hanno fatto oggetto della vertenza e che nella soluzione della stessa si è convenuto di concordare con le associazioni stesse le modifiche da apportare al disegno di legge predisposto,

impegna il Governo

a non proseguire nell'esame della discussione del disegno di legge fino alla conclusione delle modifiche da apportare ad esso con le associazioni di categoria.

9/7135/16. Gagliardi, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto un livello difficilmente sostenibile che pone fuori mercato le imprese nazionali di autotrasporto,

la differenza maturata rispetto al prezzo medio europeo è di oltre 200 lire al litro,

così come avvenuto in Francia, Belgio, Spagna ed Olanda, anche gli autotrasportatori italiani hanno chiesto al Governo di sostenere la richiesta del gasolio professionale a livello europeo,

con il gasolio professionale si potrà intervenire con provvedimenti specifici per il settore dell'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere con la dovuta decisione l'istituzione in Europa del gasolio professionale.

9/7135/17. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Floresta, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

il ministro dei trasporti si è impegnato a presentare e sostenere nella Conferenza Stato – Città la proposta di escludere dall'imposta di pubblicità effettuata sui veicoli, la semplice indicazione del nome dell'impresa;

l'indicazione del nominativo dell'impresa costituisce elemento identificativo degli operatori del trasporto ed è un elemento che determina maggior sicurezza sulle strade,

in Europa l'imposta di pubblicità, come in vigore in Italia non ha paragoni,

impegna il Governo

a sostenere la richiesta di eliminazione dell'imposta di pubblicità laddove siano indicati il nome ed i riferimenti strettamente connessi all'impresa.

9/7135/18. Di Luca, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

la diversificazione delle modalità del trasporto delle merci nel nostro paese, pur concordemente indicata negli ultimi decenni quale unico mezzo possibile per abbattere i vincoli allo sviluppo specie nelle aree meridionali, per ridurre inquinamento ambientale e mortalità sulle strade, non è stata mai resa concretamente possibile per la mancanza di idonei interventi di sostegno dei Governi all'incremento dei traffici marittimi e di cabotaggio;

l'incremento dei traffici commerciali e del trasporto merci sulle cosiddette « autostrade del mare » è stato di scarsa consistenza rispetto alle attese ed alle potenzialità della flotta commerciale e dei porti nazionali,

impegna il Governo

ad includere nei disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati per il 2001 opportune forme di sostegno economico per lo sviluppo del trasporto combinato delle merci e per il cabotaggio marittimo.

9/7135/19. Niccolini, Mammola.

La Camera,

riunita per l'esame dell'A.C. n. 7135;

rilevato che secondo la normativa attualmente in vigore, la revisione dei camion rimorchi avviene ogni due anni presso gli ispettorati per la motorizzazione siti esclusivamente nei capoluoghi di provincia;

ritenuto che tale obbligo è causa di forti disagi per chi non proviene dal ca-

poluogo di provincia, bensì da un comune distante decine e decine di chilometri;

considerato che per i rimorchi provenienti da paesi di montagna risulta alquanto difficoltoso percorrere tratti montuosi per raggiungere la città, oltre che obiettivamente svantaggioso visto l'enorme spreco di tempo;

impegna il Governo

a consentire che la revisione dei rimorchi del peso inferiore ai 35 quintali possa essere effettuata presso le officine autorizzate, come avviene per le autovetture.

9/7135/20. Apolloni, Manzione.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME SULL'ORGANIZZAZIONE
E SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO (A.C. 4932)**

(A.C. 4932 - sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso

aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Le università, le aziende sanitarie e gli IRCCS garantiscono che i dirigenti del ruolo sanitario non in possesso della specializzazione di cui al comma 2, in servizio presso gli stessi, siano ammessi in soprannumero nelle rispettive scuole di specializzazione universitarie, sulla base di specifici protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei due livelli dirigenziali di medico e di psicologo del Servizio sanitario nazionale, fermi restando gli altri requisiti per i due profili professionali e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandi-

scono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale

2. 19. Colombini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale *aggiungere le seguenti:* e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. 43. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate *con le seguenti:* per coprire i posti disponibili nelle dotazioni organiche definite ed approvate, in relazione alla effettiva necessità.

2. 16. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: limiti *aggiungere le seguenti:* del 100 per cento.

2. 17. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

2. 39. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

2. 38. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

2. 37. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché del personale infermieristico.

2. 36. Dalla Rosa, Paolo Colombo, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

2. 40. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in carenza della specializzazione richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,

2. 41. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi *con le seguenti:* trentasei mesi di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 21. Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi con le seguenti: trentasei mesi di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il concorso.

2. 24. Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

*** 2. 23.** Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

*** 2. 42.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sostituire la parola: sedici con la seguente: dodici

2. 8. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 22. Colombini.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di cui dodici di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il concorso

2. 20. Colombini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in

base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

*** 2. 6.** Conti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

*** 2. 7.** Procacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

*** 2. 29.** Deodato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un

concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 30.** Pivetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni, sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità nel corrispondente posto nella dotazione organica.

2. 45. Procacci.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 12.** Saia, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 27.** Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Sopprimere il comma 2.

** **2. 48.** Governo.

Al comma 3, dopo le parole: i dirigenti del ruolo sanitario aggiungere le seguenti: in servizio presso i reparti di radiologia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare e anestesia e rianimazione.

2. 13. Saia, Maura Cossutta, Del Barone.

Al comma 3, sostituire le parole da: siano ammessi fino alla fine del comma con

le seguenti. non ne siano richiesti in deroga al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 28. Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il possesso dei diplomi di specializzazione rilasciati dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 della stessa legge e dell'articolo 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989, devono intendersi validi anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici di medico e psicologo del servizio sanitario nazionale per la disciplina psicoterapia o di psicologo per la disciplina psicologia.

2. 31. Battaglia.

Al comma 4, sostituire le parole da: nei due livelli dirigenziali fino alla fine del comma con le seguenti: nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

2. 32. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Il personale laureato del ruolo amministrativo del Servizio sanitario nazionale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis, assunto fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, a seguito di pubblico concorso per il quale era previsto il requisito della laurea, è inquadrato provvisoriamente nella posi-

zione funzionale di « dirigente amministrativo in formazione » che viene istituita in via transitoria. Il personale di cui sopra mantiene il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale non medica, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale verrà contemplata la suddetta posizione transitoria e saranno disciplinati i relativi istituti giuridici ed economici, prevedendo un periodo massimo di formazione di cinque anni, comprensivo dell'anzianità già maturata nell'inquadramento precedente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* ed il successivo inquadramento nella posizione funzionale di dirigente amministrativo.

5-*bis*. Gli inquadramenti previsti nel precedente comma comportano la contestuale trasformazione dei posti esistenti in pianta organica già occupati dai titolari degli stessi ed interessati ai suddetti inquadramenti in altrettanti posti di « dirigente amministrativo in formazione » e, superata la fase transitoria, la successiva contestuale trasformazione di questi ultimi posti in altrettanti posti di dirigente amministrativo.

2. 4. Cangemi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito

corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

* 2. 14. Lumia, Giacalone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasforma-

zione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

*** 2. 18.** Cangemi, Valpiana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione ai concorsi relativi, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

2. 46. Amato, Misuraca, Giudice.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

*** 2. 1.** Russo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni

organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

* **2. 25.** Bastianoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che

abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 3. Pecoraro Scanio, Piccolo.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasformano in altrettanti posti di posizione funzionale di dirigente amministrativo. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 9. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: In sede di prima applicazione di tali disposizioni *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. 44. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* o dall'approvazione delle piante organiche delle ASL da parte delle competenti regioni,.

2. 26. Mario Pepe.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento dei posti disponibili è riservato *con le seguenti:* i posti disponibili sono riservati.

2. 5. Lucchese.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: nove anni *con le seguenti:* cinque anni.

2. 2. Lucchese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In deroga alla norma finale n. 2 (allegato N) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, sono confermati a tempo indeterminato i medici che siano stati titolari nell'anno 1996 di un incarico conferito ai sensi del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, per carenze relative al 31 dicembre 1994.

2. 10. Saia, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono

direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.

2. 33. Procacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il titolo di assistente sociale, riconosciuto ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84, è valido per l'equiparazione all'inquadramento del livello di accesso nel Servizio sanitario nazionale a quello già attribuito dal 1990 in tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione. Il predetto titolo deve ritenersi valido anche ai fini della riserva di posti di cui al comma 5.

2. 15. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di un anno anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 011. Battaglia, Fioroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In deroga alla normativa vigente, possono altresì espletare l'attività di odontoiatria tutti i medici laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo e che si siano iscritti al relativo corso di laurea entro il 1985.

2. 04. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria (medicina generale), per la continuità assistenziale (guardia medica) e per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso del titolo di studio del corso formazione in medicina generale di cui al decreto legge n. 256 del 1991.

2. 01. Saia, Maura Cossutta, Attili, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia inseriti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria, per la continuità assistenziale, per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.

2. 08. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e

possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

2. 09. La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ai fini della predisposizione delle nuove graduatorie regionali, ai medici già inseriti nelle graduatorie regionali per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, vengono confermati tutti i punteggi già acquisiti ai sensi del precedente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1991), ancorché non previsti dagli accordi successivi.

2. 02. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A parziale deroga del decreto legislativo n. 230 del 1995, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle UO radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

2. 03. Saia, Maura Cossutta, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le somme derivanti da risparmi realizzati a seguito della minore spesa dovuta

alla dismissione di pazienti da strutture psichiatriche private accreditate, come previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere utilizzate nell'ambito del progetto Obiettivo 'Tutela della salute mentale', per l'assunzione, attraverso lo strumento della mobilità, del personale licenziato dalle predette strutture private, che deve essere prioritariamente impiegato, anche mediante corsi di riqualificazione, nei nuovi servizi pubblici territoriali per la tutela della salute mentale.

2. 07. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi riservati nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del personale sanitario appartenente ai profili professionali di professioni sanitarie infermieristica, ostetrica, riabilitativa, dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, i quali nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non inferiore ai sedici mesi, a titolo di incarico provvisorio nelle predette discipline, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso IRCCS.

2. 010. Lucchese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le Regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di sei mesi anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 012. Del Barone, Divella.